


**COMUNE DI
MONTEU DA PO**

**FONDAZIONE
BAVA PIETRO
CLORINDA E FIGLIE**

—
ENTE DI DIRITTO
PRIVATO

**COOPERATIVA
SOCIALE
AIRONE a.r.l.**



Monteu da PO – TO Via della Rocca n° 2
Tel. n° 011.9187940
Email: cooperativa_airone@libero.it -

REGOLAMENTO ORTI SOCIALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI ORTI SOCIALI

1

Introduzione

La Fondazione Bava Pietro, Clorinda e figlie – Ente di Diritto Privato -, che svolge attività socio-assistenziali residenziali e diurne nel Comune di Monteu da Po – TO -, con il supporto dell'Amministrazione Comunale di Monteu da Po hanno verificata l'opportunità del progetto con il Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Chivasso e hanno concordato di promuovere lo sviluppo di un complesso di **orti urbani**, nel quadro delle iniziative di promozione sociale che questi Enti perseguono istituzionalmente. Il terreno disponibile, di proprietà della Fondazione Bava, è individuato al Catasto terreni del Comune, al Foglio n.8, particelle n.179 di are 5,80, n.49 di are 34,47 e n.50 di are 21,25, per complessive are 58,52. Poiché 1 ara indica una superficie di 10 metri lineari x 10, si dispone di un terreno accorpato di 5852 mq. pari a poco più di 1 giornata piemontese e 1/2. Detto terreno è ubicato sulla strada del Cimitero di Monteu da Po, che inizia da p.za S. Grato, percorre posteriormente il Parco della Rimembranza, supera il lato destro del muro cimiteriale di pochi metri e confina con la sponda del Rivo d'acqua da Po, di norma in secca .

2

Art. 1 Finalità

Gli Enti indicati al punto precedente favoriscono la formazione e l'organizzazione di orti urbani quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno di proprietà della Fondazione, al fine di favorire ed incentivare la riqualificazione del territorio, le attività ricreative, la coltivazione **senza fini di lucro**, nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva, nell'ottica precisa di supportare persone in difficoltà e principalmente persone portatrici di disabilità

Art. 2 Definizione

1. Per orto urbano si intende una porzione di terreno disponibile concesso a titolo temporaneo, destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario o della sua famiglia, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

2. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze di progetto, in maniera il più possibile omogenea per forma e dimensioni, con dimensione utile di circa mq 30.

3. Ogni orto sarà debitamente tracciato ed il complesso disporrà di un capanno per il ricovero di eventuale attrezzatura di difficile trasporto e di una tettoia per ripararsi in caso di cattivo tempo. Non esistendo in loco possibilità di approvvigionamento di acqua irrigua, il Comune di Monteu da Po garantisce un possibile punto di rifornimento d'acqua non potabile alla fontana posta all'inizio della frazione di Mezzana, punto locato a poche centinaia di metri dal sito.

Art. 3 Caratteristiche della concessione

1. Tra ciascun assegnatario e la Fondazione Bava, proprietaria del terreno, viene stipulata una convenzione per la concessione a titolo temporaneo di un'area agricola ad uso orto urbano.

2. L'assegnatario all'atto della sottoscrizione della convenzione riceve una copia del presente regolamento.

3. Al momento della consegna del singolo lotto viene redatto apposito verbale di consegna sottoscritto dall'assegnatario e dal delegato della Fondazione, atto che garantisce valenza giuridica ai reciproci impegni assunti tra le parti.

4. La concessione dell'area destinata ad orto **non è onerosa** ma impegna ogni assegnatario a dare assistenza tecnica concreta e collaborazione lavorativa al lotto adiacente, assegnato a persona disabile, che necessita di supporto al fine di raggiungere concreti obiettivi indicati nel proprio progetto operativo.

Questo è l'impegno socio-assistenziale che la Fondazione persegue nei confronti di Persone portatrici di Handicap, direttamente assistite od assegnate dal C.I.S.S. di Chivasso e per il quale impegno si chiede la collaborazione di tutti coloro che aderiranno a questa iniziativa.

5. Il pagamento delle imposte di bollo e di registro per la convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Art. 4 Requisiti di assegnazione

1. Possono presentare le domande di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) Residenza anagrafica nel Comune di Monteu da Po o in Comuni vicini;

b) Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionalmente, part-time o come coltivatore diretto;

c) Non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune, ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto.

Art. 5 Modalità di assegnazione

1. Le modalità e i tempi di presentazione delle domande di assegnazione sono definiti da un apposito bando pubblico nel rispetto del presente Regolamento.

2. Al bando è assicurata ampia pubblicità per almeno 30 giorni consecutivi, mediante l'affissione di manifesti, locandine, la pubblicazione sul sito internet del Comune, sul periodico della Fondazione "SOLIDARIETA' E PARTECIPAZIONE", ecc.

3. Ogni soggetto interessato presenta la domanda di assegnazione utilizzando la modulistica allegata al bando, reperibile presso la Fondazione, e contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati all'art. 4.

4. Le domande presentate sono valutate da una Commissione che procede ad escludere quelle non conformi al bando stesso.

5. La Commissione di assegnazione è composta dal Sindaco del Comune di Monteu da Po, o suo delegato, e dalla Fondazione Bava, e le deliberazioni assunte sono definitive e non impugnabili.

6. Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri di assegnazione:

A. Composizione del nucleo familiare:

- punti 5 per famiglia con presenza di disabile, punti che si sommano a:

- punti 4 per famiglia con oltre 4 componenti;

- punti 3 per famiglia di 3 persone;

- punti 2 per famiglia di 2 persone;

- punti 1 per richiedente singolo;

- nel caso di persona richiedente pensionata e con nucleo familiare si aggiunge 1 punto a quello proprio del nucleo familiare.

B. Reddito ISEE :

- punti 10 fino a 12.000,00 euro

- punti 6 da 12.000,01 a 16.000,00 euro
- punti 4 da 16.000,01 a 20.000,00 euro
- punti 2 da 20.000,01 a 25.000,00 euro
- punti 0 oltre i 25.000,00 euro

C. Età compiuta alla data di pubblicazione del bando:

- punti 10 oltre i 65 anni
- punti 8 da 61 a 65 anni
- punti 6 da 55 a 60 anni
- punti 4 da 50 a 55 anni

D. Anzianità di residenza nel Comune:

- punti 1 da oltre 5 anni:
- punti 2 da oltre 10 anni:
- punti 3 da oltre 15 anni:
- punti 4 da oltre 20 anni:
- punti 5 da oltre 25 anni:

7. Costituiscono titolo di preferenza a parità di punteggio le seguenti condizioni, nell'ordine: reddito più basso, età più elevata, composizione del nucleo familiare, presenza di persona disabile

4

Art. 6 Modalità di formazione della graduatoria

In relazione ai termini espressi nei precedenti punti, verrà predisposta una graduatoria nominativa che costituirà l'unica indicazione per le concessioni.

Art. 7 Durata

1. La durata della convenzione per la concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto urbano è di 5 anni, rinnovabili alla scadenza, fermo restando il possesso dei requisiti indicati in precedenza.

2. In caso di rinuncia al lotto prima dello scadere della convenzione, l'assegnatario comunica alla Fondazione la propria volontà di recedere.

3. Ricevuta la comunicazione di rinuncia, si provvede ad assegnare il lotto resosi libero utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 6 per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria di 5 anni.

4. In caso di decesso dell'assegnatario ovvero in caso di perdita delle capacità attitudinali o di ognuno dei requisiti di assegnazione la Fondazione provvede analogamente.

5. I beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione, né è ammesso alcun indennizzo da parte degli Enti Organizzatori o del subentrante.

6. L'assegnazione dei lotti e i subentri avverranno nella stagione di S. Martino (10 – 15 Novembre) secondo le usanze aricole.

Art. 8 Revoca

1. Gli Enti organizzatori si riservano la facoltà di revocare l'assegnazione del lotto nei seguenti casi:

- a. utilizzo improprio dell'area;
- b. costruzione o posizionamento sull'area di manufatti di qualsiasi natura senza specifica autorizzazione;
- c. danneggiamento dei beni assegnati e dei beni vicini;
- d. perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;
- e. mancato utilizzo dell'orto;

- f. ricovero di animali da cortile, cani, gatti e simili;
 - g. mancata od insufficiente collaborazione con l'Orto adiacente assegnato a persona disabile, che, essendo un presupposto fondante dell'iniziativa, determinerà la decadenza della convenzione per mancato rispetto di un requisito fondamentale. Le singole situazioni saranno valutate dalla Commissione di assegnazione in modo insindacabile;
2. In caso di accertata violazione della convenzione, gli Enti organizzatori, attraverso la Commissione citata, valutata la gravità dell'infrazione, daranno diffida all'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; resta in ogni caso fatta salva la comminazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 15.
 3. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, ovvero in caso di ulteriore diffida, la concessione è revocata e si procede all'assegnazione del lotto secondo quanto previsto nel precedente articolo 4.
 4. Per motivi di interesse generale, le Amministrazioni interessate, a proprio insindacabile giudizio, possono revocare l'assegnazione di qualsiasi lotto con atto scritto comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 4 mesi;
 5. all'assegnatario coinvolto in detta procedura non spetta alcun diritto di risarcimento od indennizzo.

Art. 9 *Obblighi dell'assegnatario*

1. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento nonché le condizioni contenute nella convenzione.
2. L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Fondazione la perdita di ognuno dei requisiti di assegnazione previsti ; in tal caso la concessione del lotto decade a far data dalla comunicazione e si procede all'assegnazione utilizzando la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 4 per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria dei 5 anni.
3. L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto, a coltivarlo direttamente e con continuità.
4. Alla coltivazione possono contribuire i familiari mentre non è ammesso l'utilizzo di mano d'opera retribuita per la coltivazione del terreno.
5. Il lotto avuto in concessione non può essere ceduto a terzi.
6. L'assegnatario ha il dovere di utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia. **Di tali prodotti è fatto divieto di commercio o cessione onerosa. Gli eventuali esuberi potranno essere conferiti alle mense delle Scuole comunali o della Fondazione.**
7. Allo scadere della concessione, per qualunque causa, i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione ne è ammesso alcun indennizzo da parte delle Amministrazioni o del subentrante.

Art. 10 *Divieti*

1. E' fatto divieto agli assegnatari:
 - a) di lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e nelle parti comuni;
 - b) di bruciare residui di vegetazione o sterpaglie;
 - c) di eseguire impianti o allacciamenti elettrici;
 - d) di allevare animali nel lotto;
 - e) di costruire capanni, costruzioni, strutture e simili;
 - f) di tenere nel lotto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione;
 - g) di posare teli di nylon, polietilene, lamiere o simili che deturpino l'estetica del lotto ad eccezione di tunnel/serra per la protezione dal gelo e dalle intemperie delle coltivazioni.

- h) di piantare alberi ad alto fusto;
 - i) di stoccare rifiuti o materiali inquinanti e/o nocivi;
 - l) di usare pesticidi, antiparassitari e diserbanti nocivi per il prodotto e per le persone, perseguendo invece un metodo di coltivazione ecocompatibile, che sarà sostenuto attraverso informazioni e consulenze promosse dall'Organizzazione;
 - m) di controllare con attenzione l'uso dell'acqua per soli fini irrigui.
- E' autorizzata unicamente l'apposizione di eventuale recinzione di protezione al lotto assegnato, unicamente in rete metallica, di altezza da concordare.

6

Art. 11 Manutenzione

1. L'assegnatario provvede alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto della convenzione.
2. Si considerano interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione dei beni esistenti sul lotto, piccoli interventi di tinteggiatura antiruggine o di impregnanti aventi tonalità cromatiche coerenti con quelli iniziali.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico delle Amministrazioni.

Art. 12 Manleva

1. Gli Enti organizzatori sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, manomissioni, incidenti, furti che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi.

Art. 13 Gestione dei rifiuti

1. L'assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti organici vegetali o gli scarti di lavorazione mediante compostiera disposto nel lotto assegnato oppure, se massivi, per decomposizione naturale stivandoli in apposito sito che verrà opportunamente individuato,.
2. In conformità alla normativa vigente, è vietato depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto ad esclusione di quelli organici vegetali derivanti dalla coltivazione dell'orto.

Art. 14 Orari

L'orario di accesso agli Orti è previsto tra l'alba ed il tramonto.

Art. 15 Vigilanza e sanzioni

1. Il personale comunale incaricato ovvero gli organi di Polizia comunale effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto.
2. La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione da parte del Comune di Monteu da Po della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 250; si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/81 e s.m.i.
3. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

Il presente regolamento è approvato con:

Determina del Presidente della Fondazione Bava Pietro Clorinda e Figlie n.18 del 27/5/'13

Deliberazione del Sindaco del Comune di Monteu da Po n. 18 del 21/03/2013